



DIPARTIMENTO: Governo del Territorio e Politiche Ambientali

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico.

OGGETTO: Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. art. 29-ter – Autorizzazione Integrata Ambientale.

DITTA: Società Agricola Ripro-Avicola s.r.l.

Sede impianto: Via Cappuccini, Catignano (PE)

Attività svolta: allevamento avicolo

Codice IPPC: 6.6 a): Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40000 posti pollame

IL DIRIGENTE

(DGR 469 del 24.06.15 e ss.mm.ii.)

VISTI

- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- la parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 01 ottobre 2013, n. 31 "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";
- la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento*" che fissa, nell'allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto: "*Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica*" e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione*”;
- la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008*”;
- il D.M. 24/04/08 inerente “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 2005*”.
- la DGR n.308 del 24/06/09 recante “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008*”;
- la LR 31 del 29/07/2010 recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la DGR n.469 del 24/06/15 avente all’oggetto: Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs.3/04/2006, n.152 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali - Modifica di cui alla DGR n.310/29.06.09.
- la decisione UE n.2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del consiglio;
- la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrita Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs.152/06;
- l’Art. 5 della L.R 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;

VISTA l’istanza di Autorizzazione Integrita Ambientale del 03/03/2016, acquisita al protocollo RA/51697 del 09/03/2016, presentata ai sensi dell’art.29-ter del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., dalla Ditta Società Agricola Teramana srl per l’installazione IPPC costituito da allevamento avicolo sito in Via Cappuccini, Catignano (PE);

ACQUISITA al prot.n. 92967 del 29/04/2016 la documentazione integrativa completa di ricevuta di pagamento della tariffa di istruttoria così come da richiesta del Servizio DPC025 di cui alla nota prot.n.61712 del 22/03/2016;

DATO ATTO della nota prot.n. 98643 del 4/05/2016 con cui il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA ha dato avvio al procedimento di rilascio dell'AIA;

VISTO che con provvedimento prot.n.2887 del 27/03/2018 il CCR-VIA ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'esclusione dell'intervento di cui alla presente istanza di AIA, dalla procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

- 1) le acque di lavaggio del capannone, laddove vengano utilizzati prodotti chimici pericolosi non potranno essere utilizzate per scopi agronomici;
- 2) l'azienda dovrà gestire come rifiuto gli effluenti, comprese le acque di lavaggio, che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose;
- 3) predisposizione di un apposito Piano per la riduzione dell'impatto odorigeno, vista la presenza dei ricettori abitativi a distanza di 200 m;
- 4) collaudo acustico post operam con verifica del rispetto anche dei valori limite differenziali in periodo notturno e diurno.

Si rimanda in sede di Conferenza dei Servizi AIA la verifica dei suddetti aspetti.

VISTA la nota di Indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art.14 c.2, L. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis della stessa legge;

ACQUISITI al prot.n. 205012 del 18/07/2018 i chiarimenti e le integrazioni documentali prodotti dalla Ditta in riferimento all'istanza di AIA presentata;

PRESO ATTO del parere definitivo dell'ARTA Abruzzo trasmesso con nota prot.n.39665 del 19/09/2018, acquisito al prot.n. 259414 del 20/09/2018;

ACQUISITO l'assenso delle amministrazioni coinvolte nel procedimento ai sensi del comma 4 dell'art.14-bis della L241/90 e ss.mm.ii. per cui è previsto: "*[...]la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni.[...]*";

ACQUISITE altresì:

- la ricevuta del versamento delle spese istruttorie, ai sensi del DM 24/04/2008 effettuato in data 26/04/2016, successivamente integrato in data 05/12/2018 come da documentazione acquisita al prot.n. 343954 del 06/12/2018;
- la comunicazione assunta al prot.n. 356283 del 18/12/2018, di variazione del Gestore da Società Agricola Teramana s.r.l. a Società Agricola Ripro-Avicola s.r.l., con sede legale in Via del Rio n° 400, 47522 San Vittore di Cesena (FC), P.IVA 03986300402, Legale Rappresentante Alessandrini Antonio, subentrante alla Gestione dello stabilimento in virtù di un contratto di affitto, successivamente acquisito al prot.n. 10214 del 14/01/2019;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1

di rilasciare alla Società Agricola Ripro-Avicola s.r.l. (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Via del Rio n° 400, 47522 San Vittore di Cesena (FC), ed operativa in Via Cappuccini, Catignano (PE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Titolo III bis Parte II del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

per l'esercizio dell'attività IPPC codice 6.6 a) *“Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40.000 posti pollame”* presso l'installazione sita in Via Cappuccini, Catignano (PE), con una capacità massima produttiva pari a 47.100 capi/ciclo come indicato nella seguente Tabella:

CAPACITA' PRODUTTIVA – Allevamento Pollame

N° capannone	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	SUS (mq/capo)	SUA (mq)	Potenzialità massima		Potenzialità effettiva			
					N° capi (SUA/SUS)	Peso vivo tonn	N° capi per ciclo	N° cicli anno	Peso vivo per capo a fine ciclo kg	Peso vivo medio annuo tonn
1.1	Galline da riproduzione	A terra con lettiera	0,12	1.886	15.700	57,0	13.200	1	3,6	48
1.2	Galline da riproduzione	A terra con lettiera	0,12	1.886	15.700	57,0	13.200	1	3,6	48
1.3	Galline da riproduzione	A terra con lettiera	0,12	1.886	57,0	57,0	13.200	1	3,6	48
TOTALE				5.658	47.100	171	39.600	1	3,6	144

ART. 2

Ai sensi dell'art.29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi dieci anni, così come previsto dall'art.29-octies comma 3.

Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art.29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art.29-octies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., tenendo conto dell'adeguamento alle BAT Conclusioni;

ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere comunicati all'Autorità Competente e all'ARTA prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

La planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera è datata Novembre 2015 "*Planimetria Punti Emissione - E.I*", - **Allegato 1 al presente provvedimento.**


I valori riportati nella seguente tabella - QRE datato 16/07/2018 - costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E1a	Capannone 1.3	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E2a	Capannone 1.3	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E3a	Capannone 1.3	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E4a	Capannone 1.3	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E5a	Capannone 1.3	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E6a	Capannone 1.3	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E7a	Capannone 1.3	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E8a	Capannone 1.3	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E9a	Capannone 1.3	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E10a	Capannone 1.3	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-

(**) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Pasquale Donini
	


PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E11a	Capannone 1.2	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E12a	Capannone 1.2	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E13a	Capannone 1.2	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E14a	Capannone 1.2	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E15a	Capannone 1.2	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E16a	Capannone 1.2	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E17a	Capannone 1.2	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E18a	Capannone 1.2	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E19a	Capannone 1.2	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E20a	Capannone 1.2	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissioni totle annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio


Gestore: Pasquale Donini



PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E21a	Capannone 1.1	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E22a	Capannone 1.1	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E23a	Capannone 1.1	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E24a	Capannone 1.1	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E25a	Capannone 1.1	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E26a	Capannone 1.1	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E27a	Capannone 1.1	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E28a	Capannone 1.1	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E29a	Capannone 1.1	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	
E30a	Capannone 1.1	36.000	6 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	20	0,0465	0,720	199,3	1,27
						Ammoniaca	25	0,1865	0,900	800,1	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-


(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Pasquale Donini
	

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E31	Locale Gruppo Elettrogeno	Gruppo Elettrogeno Letf. bb) Allegato IV alla parte quinta Impianti ed attività in deroga, parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES1	Silos Mangimi Capannoni	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES2	Silos Mangimi Capannoni	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES3	Silos Mangimi Capannoni	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES4	Silos Mangimi Capannoni	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 12 h/g di funzionamento-

(**) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio	Gestore: Pasquale Donini
	

Prescrizioni

1. L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nel QRE.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.
4. Il Gestore dovrà adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse di polveri, adottando modalità gestionali in linea con l'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., così come aggiornato dal D.Lgs.183/17 ed in particolare con i punti 3.4 e 3.7.

ART.6 SCARICHI IDRICI e GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

La planimetria di riferimento è datata Novembre 2015 "*Planimetria Impianto (rete idrica) - D.1*" – **Allegato 2 al presente provvedimento.**

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici confluiscono in vasca a tenuta e quindi smaltite come rifiuti presso ditta autorizzata.

Prescrizioni

1. Le acque di lavaggio dei capannoni, se contenenti soluzioni pericolose non possono essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'azienda dovrà gestire come rifiuto gli effluenti, comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose;
2. La vasca di raccolta acque di lavaggio dovrà essere periodicamente, con cadenza almeno annuale, sottoposta a verifica finalizzata a garantirne tenuta ed integrità. Gli esiti di tale prove dovranno essere opportunamente registrati. La semplice verifica del livello non costituisce verifica idonea per valutare l'integrità della vasca.
3. In caso di utilizzazione agronomica, in conformità a quanto previsto dal DM 25 febbraio 2016 e dalla DGR738/2016, dovrà essere data evidenza della tracciabilità della cessione a terzi. Qualora il Gestore abbia terreni di proprietà sui quali effettuare lo spandimento agronomico dovrà adempiere agli obblighi del piano di utilizzazione agronomica (PUA) a partire dalla prima campagna agraria successiva al rilascio dell'AIA.
4. A corredo del report annuale, il Gestore dovrà inserire il dato della produzione e cessione a terzi della lettiera esausta ed inviarlo, oltre che agli Enti previsti, anche all'ufficio regionale competente: Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli.

ART. 7 RIFIUTI

La planimetria relativa allo stoccaggio in deposito temporaneo dei rifiuti, è datata Novembre 2015 e denominata "*Planimetria Impianto (stoccaggio rifiuti) - G.1*" – **Allegato 3 al presente provvedimento.**

Il Gestore detiene i rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183 lettera bb) del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Prescrizioni

1. L'area di deposito dei rifiuti pericolosi deve essere coperta, cordolata, dotata di pozzetto cieco di raccolta di sversamenti.

2. Per il deposito temporaneo del rifiuto CER 150106 il Gestore dovrà utilizzare cassoni chiusi o alternativamente utilizzare un telo impermeabile a copertura dell'area.
3. In corrispondenza di ciascun deposito dovrà essere prevista apposita etichettatura recante il CER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale.

ART.8 RUMORE

Prescrizioni

Il Gestore dovrà effettuare il collaudo acustico post-operam entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento di AIA. In assenza di criticità, i successivi rilievi dovranno essere effettuati in occasione di modifiche e con cadenza almeno quinquennale come indicato dal Gestore nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

ART.9 RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Il Gestore è escluso dall'obbligo di redazione della relazione di riferimento solo a condizione che vengano messi in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici e gestionali al fine di prevenire il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Prescrizioni

1. I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso.
2. Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
3. Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
4. L'azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
5. Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.

ART.10 CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE

Prescrizioni

L'azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF, relazionando nel report annuale.

ART.11 STATO DEL SITO

Prescrizioni:

Il Gestore dovrà procedere all'analisi del suolo entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, concordando con ARTA le modalità di esecuzione dei sondaggi. Tale analisi dovrà

essere ripetuta con cadenza almeno decennale, secondo le indicazioni del c.6 bis dell'art.29 sexies del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

ART.12 APPLICAZIONE BAT Conclusion

Il Gestore ha effettuato il confronto con le BAT Conclusion emanate a febbraio 2017 che sono riassunte nel Documento “*Applicazione delle BAT*” datato 16/07/2018 – **Allegato 4 al presente provvedimento.**

Prescrizioni:

1. Il Sistema di gestione ambientale di cui alla BAT1 deve essere pienamente conforme alle BAT Conclusion ed attuato entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento;
2. In riferimento al piano di gestione delle emissioni odorigene dovrà essere rispettato a partire dal rilascio del presente provvedimento, attuando le azioni previste per la riduzione dell'impatto odorigeno. Inoltre il Gestore dovrà registrare su apposito registro ogni azione di monitoraggio e di mitigazione che effettua. In caso di esposti o altra criticità che emergessero in fase di controllo, l'azienda dovrà ulteriormente implementare le BAT per la riduzione dell'impatto odorigeno, effettuando altresì monitoraggi presso i recettori in accordo con ARTA.

ART. 13
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore dell'impianto è tenuto al rispetto del Piano di monitoraggio e controllo di seguito riportato:

MONITORAGGIO DEL CICLO PRODUTTIVO E DEI CONSUMI DI RISORSE ENERGETICHE, MATERIE PRIME E ACQUA

Risorse e materie prime	Frequenza verifica	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Unità di misura	Annotazioni
Controllo della mortalità	Giornaliera		Personale interno	n. capi	Bolle trasporto carcasse
Acqua rete idrica	Per ogni ciclo	Lettura contatori	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
GPL	Per ogni ciclo	Fatture fornitore	Personale interno	mc	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Gasolio mezzi e gruppo elettrogeno	Annuale	Fatture fornitore	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Energia elettrica totale	Per ogni ciclo	Lettura contatore	Personale interno	kWh	Registro di monitoraggio ambientale o fatture di acquisto
Disinfettante	Per ogni ciclo	Alla fornitura	Personale interno	litri	Registro di acquisto
Mangime in entrata	Per ogni ciclo	Alla fornitura	Personale interno	tonn	Bolle di acquisto
Controllo delle entrate e delle uscite dei capi di allevamento	Per ogni ciclo	Registro di ingresso e uscita capi	Responsabile allevamento	n. capi	Bolle di arrivo dei pulcini e fatture di vendita
				quintali p.v.	
Controllo dei farmaci acquistati	All'acquisto	Registro di acquisto	Responsabile allevamento	litri	Registro o fatture di acquisto

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad audit sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Una copia del rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Monitoraggio inquinanti

Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		continuo	discontinuo			
Ventole di estrazione aria	Polveri		Discontinuo		Annuale	Certificato analitico delle emissioni a firma di tecnico abilitato conservato per almeno 5 anni presso lo stabilimento e registro ambientale
	Ammoniaca		Discontinuo			

Emissioni diffuse

Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Emissioni in fase di stabulazione	Estrattori d'aria	NH ₃	Stima mediante fattori ricavati dal Documento BREF e dalle "Linee guida nazionali per allevamenti" (D.M. 29 gennaio 2007)	Annuale	Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
		CH ₄			
		Polveri			

RUMORE

Rilievi fonometrici esterni

Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ai confini del sito (verifica delle emissioni al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche)				Controllo post operam Collaudo ACUSTICO	ENTRO 6 mesi dalla messa a regime degli impianti
			dB(A)	Quinquennale ed in caso di realizzazione di nuove strutture e/o modifica o potenziamento delle infrastrutture presenti	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

RIFIUTI

Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Allevamento	Imballaggi sciolti in più materiali (150106)	Controllo visivo/analisi annuale	Area depositi temporanei Settimanale	Registrazione su registro di carico e scarico Elaborazione e trasmissione MUD annuale
	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (180202)			
	Fanghi di serbatoi settici (200304)			

ACQUE SOTTERRANEE

Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
PZ1	In caso di assenza di acqua NESSUNO	Controllo eventuale presenza di acqua nel piezometro	Trimestrale il primo anno Annuale gli anni successivi	REGISTRO VERIFICHE presenza acqua nel piezometro
	In caso di riscontro di falda i parametri sono quelli indicati dall'Autorità Competente	ANALITICO In caso di presenza di acqua spurgare per verificare se derivante dalla falda	Annuale	Conservazione dei rapporti di prova per 5 anni

Prescrizioni:

Nel caso in cui nel piezometro PZ1 fosse riscontrata acqua attribuibile a fenomeni di infiltrazione, il Gestore dovrà verificare tale condizione mediante idonee prove come ad esempio prove di emungimento. Nel caso in cui fosse riscontrata la presenza della falda, il monitoraggio del piezometro dovrà esplicarsi con cadenza trimestrale.

SUOLO

Area	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Zona di stabulazione all'aperto	Parametri, profondità e numero punti Indicati dall'autorità competente	Analitico	Ogni 10 anni	Conservazione dei rapporti di prova per tutta la durata dell'attività produttiva

COMPARTO IMPIANTI TECNOLOGICI: VERIFICHE E MANUTENZIONI

Attrezzatura/impianto e strumentazione soggetta a verifica	Frequenza verifica	Frequenza manutenzione ordinaria/straordinaria	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Registrazioni e trasmissione dati agli Enti di controllo
Strutture aziendali, coibentazioni, coperture, pavimentazioni	Annuale	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica dello stato di conservazione	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione straordinaria
Sistemi di abbeveraggio e rete idrica acque di abbeverata	Giornaliero	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica visiva di tenuta della rete di distribuzione	Personale interno	
Sistema di distribuzione del mangime e/o degli alimenti	Quotidiana	Solo se necessaria dopo la verifica	Visivo in quanto le tubazioni sono a vista	Personale interno	
Gruppo elettrogeno	Mensile e/o ad ogni azionamento	Solo se necessaria dopo la verifica	<ul style="list-style-type: none"> •Controllo del livello di gasolio presente nella cisterna a servizio del gruppo elettrogeno •Controllo del liquido elettrolita presente negli accumulatori •Controllo del livello dell'olio Motore •Controllo della scaldiglia a bordo macchina •Controllo del livello del liquido di raffreddamento 	Personale interno	<ul style="list-style-type: none"> •Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione

Prescrizioni:

La vasca di raccolta acque di lavaggio dovrà essere periodicamente, con cadenza almeno annuale, sottoposta a verifica finalizzata a garantirne tenuta ed integrità. Gli esiti di tale prove dovranno essere opportunamente registrati. La semplice verifica del livello non costituisce verifica idonea per valutare l'integrità della vasca.

GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E LETTIERE ESAUSTI

Parametro	Tipo di verifica	Unità di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Pollina prodotta	Quantitativo ceduto	Tonn	Ad ogni cessione	Documento di trasporto e registro
	Determinazione analitica parametro umidità		Annuale	Certificati analitici a firma di tecnico abilitato e conservati in azienda per almeno 5 anni Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio

ART. 14

GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto nell'elaborato "*Gestione Emergenze Ambientali – Luglio 2018*" – **Allegato 5 al presente provvedimento.**

Prescrizioni:

Il Gestore deve disporre presso l'impianto di idonei materiali (tappeti assorbenti, segatura, barriere di assorbimento per contenere le eventuali acque di spegnimento, ecc.) come indicato nella procedura, in quantità sufficienti a contenere eventuali sversamenti accidentali.

Cessazione dell'attività

In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia;

Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.;

Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dismessi), dell'ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- ⇒ Autorità Competente per l'AIA.
- ⇒ Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti- Ufficio attività tecniche;
- ⇒ Comune territorialmente competente;
- ⇒ Arta Distretto provinciale competente;
- ⇒ ASL territorialmente competente;
- ⇒ Provincia territorialmente competente;

ART. 15

REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, il Report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. La suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente a mezzo pec. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invierà un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb).

La relazione annuale prodotta dal gestore deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;

- l'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Il Gestore accompagnerà il report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positiv o	Negativ o	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare CER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

Firma
Il Gestore

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.

6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Si evidenzia che il Report costituisce uno strumento delle verifiche di conformità all'atto autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalle documentazioni allegare si rilevassero durante il sopralluogo non conformità, ne sarà data comunicazione alle AA.CC. per il seguito di competenza.

ART 16 PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

L'ARTA effettuerà contestualmente al sopralluogo il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

ACQUE SOTTERRANEE (il campionamento sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)

Controllo effettuato sui 1 piezometro di monte e uno a valle campionamento ed analisi
Voce
Livello piezometrico
Campionamento
Conducibilità
pH
Potenziale redox
Nitriti
Nitrati
Solfati
Metalli di cui alla tab. 2 allegato V alla parte IV d.Lgs 152/06
Idrocarburi C>12 e C<12
Boro
Cianuri liberi
Fluoruri
Solventi organici aromatici
Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni

ART.17

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART.18

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART.19

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART.20

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, dà luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

ART.21

Il presente provvedimento viene trasmesso, ai sensi di legge, alla Società Agricola Ripro-Avicola S.r.l. con sede legale in Via del Rio n° 400, 47522 San Vittore di Cesena (FC) ed operativa in Via Cappuccini, Catignano (PE).

ART.22

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio” del DIPARTIMENTO DPC - GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ART.24

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART.25

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

L’ESTENSORE
(Ing. Andrea SANTARELLI)
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(Dott. Vincenzo COLONNA)
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)
f.to digitalmente